

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 11 del 13/02/2013 - rif. PREC 222/12/L

Parere di Precontenzioso n. 11 del 13/02/2013 - rif. PREC 222/12/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 83 - Codici 2.1, 83.1

Offerta economicamente più vantaggiosa – criterio valutativo del co-marketing- La stazione appaltante, in relazione ai molteplici interessi pubblici, dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri in base ai quali valutare le offerte, questa ampia libertà di scelta dell'amministrazione, deve trovare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi.

Parere di Precontenzioso n. 11 del 13/02/2013 - rif. PREC 222/12/L d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

In una gara per l'esecuzione di lavori di riqualificazione urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la clausola del bando laddove, tra gli elementi quantitativi di assegnazione dei punteggi alle offerte dei concorrenti, preveda il criterio quantitativo "offerta al rialzo sull'importo posto a base d'asta da riconoscere alla stazione appaltante per l'attuazione delle azioni di co-marketing", atteso che non si evince alcun nesso di connessione logica tra il criterio valutativo in esame, da un lato, e la natura, l'oggetto e le caratteristiche dell'appalto, dall'altro.